

TI_GERICHTE 15.2022.145 vom 20. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.145

FR: TI_GERICHTE 15.2022.145 du 20 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 15.2022.145 del 20 aprile 2023

Regeste

Stima di quote sociali pignorate di una Sagl di cui l'escusso è socio che controlla un'altra Sagl. Attendibilità della documentazione contabile prodotta dall'escusso. Diffida penale

Erwägungen

E. 2

Interposti all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta per RI 1 l'11 ottobre 2022 e per PI 1 e PI 2 il 25 ottobre 2022, i ricorsi, presentati rispettivamente il 20 ottobre e il 4 novembre 2022, sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

E. 3

Nel suo ricorso, RI 1 sostiene che l'UE non ha rettamente stimato il valore delle sedici quote sociali della PI 5, con la conseguenza che ha pignorato beni per un ammontare nettamente superiore a quello necessario a coprire il credito posto in esecuzione. Per il ricorrente l'organo esecutivo non avrebbe dovuto fondarsi unicamente sul valore nominale delle quote, ma era tenuto a procedere a ulteriori accertamenti, chiedendo segnatamente una copia dei bilanci societari più recenti. A sua detta, all'Ufficio sarebbe bastato domandare gli ultimi conti annuali della PI 5 e della sua partecipata al 100%, l'PI 6, per giungere alla conclusione che il valore delle sedici quote sociali pignorate supera quello del credito vantato dagli escutenti secondo qualsiasi metodo di valutazione aziendale. L'insorgente fa notare in proposito che, come risulta dai bilanci prodotti con il ricorso, l'PI

E. 6

Nel loro ricorso, PI 1 e PI 2 sostengono che a fronte del valore totale dei beni pignorati di complessivi fr. 142'609.20, che comprende anche la parte del salario del debitore eccedente il suo minimo d'esistenza per l'intero anno di pignoramento, vale a dire indicativamente fr. 85'909.20, l'UE era tenuto ad accertare l'esistenza di ulteriori beni pignorabili (motovetture, autovetture, conti, depositi e investimenti bancari), onde coprire l'intero credito posto in esecuzione. Inoltre, sono del parere che l'Ufficio debba diffidare l'escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti d'amministrazione in nome e per conto dell'PI 6, che potrebbero ridurre il valore della società e quindi delle partecipazioni sociali. Da parte sua, il debitore si oppone alle tesi avverse, rinviando fondamentalmente alle argomentazioni del proprio ricorso.

E. 6.1

Nell'allestire il verbale di pignoramento l'ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare

ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l'ufficio d'esecuzione deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall'escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale federale 5A_146/ 2018 consid. 3.5.2 e della CEF 15.2022.25 del 1° luglio 2022, consid. 3.2.1) .

E. 6.1.1

In concreto, l'UE ha verbalizzato, il 5 ottobre 2022, che l'escusso aveva dichiarato di non avere altre entrate oltre allo stipendio, e di non possedere altri beni da sottoporre al pignoramento, all'infuori delle quote sociali pignorate. L'Ufficio ha accertato che egli non ha immobili in Ticino né cassette di sicurezza. Ha verificato, il 6 ottobre, che al domicilio dell'escusso non si trovano beni pignorabili oltre ai due (pianoforte e batteria) indicati nel verbale. Nelle osservazioni al ricorso, l'UE ha confermato che non sono stati rinvenuti ulteriori beni. La Camera ha appurato che il controllo del registro delle targhe è stato effettuato, dando un esito negativo. Dall'incarto si evince d'altronde che l'UE si è fatto consegnare un estratto dettagliato del conto dell'escusso presso l' _____, che ha rinunciato a pignorare, ritenendone il saldo necessario al mantenimento esistenziale corrente dell'escusso e della sua famiglia.

E. 6.1.2

Ora, i ricorrenti non adducono indizi per cui si dovrebbe dubitare delle dichiarazioni rilasciate dall'escusso all'UE. Non si giustifica pertanto di ordinare altre misure istruttorie.

E. 6.2

Anche in merito alla richiesta volta a obbligare l'Ufficio a diffidare l'escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti d'amministrazione in nome e per conto dell'PI 6, i ricorrenti non rendono verosimile il preteso rischio di riduzione del valore della società e quindi delle partecipazioni sociali. L'aumento del capitale sociale operato nel giugno del 2022 (come risulta dall'estratto del Registro di commercio) è stato sottoscritto interamente dalla PI 5 e non è pertanto suscettibile di ridurre il valore patrimoniale delle società. Sulla scelta di non distribuire l'utile, l'aggiudicatario delle quote potrà incidere quale socio di maggioranza. Non è pertanto evidente un rischio di perdita di valore delle quote. Ad ogni modo, RI 1 è già stato informato, in occasione del pignoramento, che l'arbitraria disposizione di beni pignorati è punibile penalmente con riferimento agli art. 164, 169 e 323 n. 2 CP (verbali 5 e 10 ottobre, a pag. 3, e 6 ottobre 2022 a pag. 1). La domanda subordinata è pertanto senza oggetto.

E. 7

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2022.145) è respinto. 2. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso di PI 1 e PI 2 (15.2022.152) è respinto. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.